

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **100**
del **16/12/2024**

Oggetto RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE:
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL BILANCIO CONSOLIDATO. ESERCIZIO 2024.

In data 16/12/2024 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
PARADISI MASSIMO	COMPONENTE	Presente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge in presenza presso la sede operativa di Pievepelago e in videoconferenza su piattaforma Zoom.

-

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la Sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

PREMESSO che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n.42/2009;

CHE detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis - Bilancio consolidato

1. Gli enti di cui all'art. 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

RICHIAMATO il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte del Comitato

Esecutivo di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

VERIFICATI gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del D.P.C.M. 28/11/2011:

- all'art. 9 comma 7 "*si definiscono **organismi strumentali** delle regioni e degli enti locali le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica*";
- all'art. 9 comma 8 "*le **istituzioni** di cui all'art. 114 c.2 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono **organismi strumentali** degli enti locali*";
- l'art. 21 al comma 2 prevede che gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 (consorzi) del Tuel e le aziende speciali sono **enti strumentali** degli enti locali";

- ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i, da ultima la L. 113/2016:

- l'art. 11-ter definisce gli **enti strumentali** controllati e partecipati dagli enti locali;
- l'art. 11-quarter d definisce le **società controllate** dagli enti locali;
- l'art. 11-quinquies definisce le **società partecipate** dagli enti locali;

ATTESO che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *Impossibilità di reperire informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. In casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

TENUTO CONTO che i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2023, approvati con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 19 in data 17/04/2024, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati Ente	3% quota di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 5.971.100,49	€ 179.133,01
PATRIMONIO NETTO	€ 2.278.310,47	€ 68.349,31
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	€ 2.807.647,07	€ 84.229,41

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4/4 D.Lgs n. 118/2011, in base alla quale si rileva che:

1. non ci sono organismi strumentali dell'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 118/2011;
2. non ci sono enti strumentali controllati dell'Ente, ai sensi dell'art. 11-ter comma 1 del D.Lgs. 118/2011;
3. costituisce ente strumentale partecipato dell'Ente, ai sensi dell'art. 11-ter comma 2 del D.Lgs. 118/2011:
 - A.E.S.S. Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile

4. non ci sono Società controllate dall'Ente, ai sensi dell'art. 11- quater del D. Lgs. n. 118/2011;
5. costituiscono Società partecipate dell'Ente ai sensi dell'art. 11- quinquies del D. Lgs. n. 118/2011:
- G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano
 - LEPIDA s.c.p.a.

PRESO ATTO che le società e gli enti strumentali partecipati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale sono:

- G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano, società mista pubblico-privata con percentuale di partecipazione (2,57%) inferiore al 20%;
- LEPIDA S.c.p.a., società partecipata nella quale l'Ente detiene una quota pari allo 0,0014%;
- A.E.S.S. Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, ente strumentale partecipata nella quale l'Ente detiene una quota pari allo 0,615% e non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: "6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 "cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL).

CONSIDERATO:

- che l'Ente detiene una partecipazione in GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc. coop. del 2,57% e che la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP che prevede la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n.1303/2013. I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono i soggetti attuatori delle azioni di sviluppo locale partecipativo (Regolamento CE n.1303/2013 e Regolamento CE n.1305/2013);
- che la partecipazione in LEPIDA S.c.p.a., pur essendo società in house affidataria di servizi diretti, può considerarsi irrilevante e che l'ente ha in essere una convenzione quadro con la Regione Emilia-Romagna, per il quinquennio 2019 -2024, alla luce della quale il controllo analogo congiunto per conto dell'Ente nei confronti della Società Lepida Scpa è esercitato dalla Regione Stessa;
- che la partecipazione in AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile risulta esigua e non rilevante (si richiama il principio di significatività rispetto alla redazione del bilancio) e che AESS è un Ente strumentale e non una società;

PRESO ATTO che l'Ente è sin dalla sua costituzione accomunato ad enti di piccole dimensioni (sotto la soglia dei 5.000 abitanti) per i quali è prevista la facoltà decisionale per la redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis del TUEL, così come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal DIRETTORE e dal Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, BILANCIO per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267/2000 e smi
- Legge 190/2012 e smi
- D.Lgs. 33/2013 e smi
- Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna nn. 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi, 4/2021 e smi;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- (1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ai sensi del punto 2 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, l'elenco delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale:
- G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano, società mista pubblico-privata con percentuale di partecipazione (2,57%) inferiore al 20%;
 - LEPIDA S.c.p.a., società partecipata nella quale l'Ente detiene una quota pari allo 0,0014% ;
 - A.E.S.S. Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, ente strumentale partecipata nella quale l'Ente detiene una quota pari allo 0,615% e non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;
- (2) DI APPROVARE, altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il seguente elenco degli organismi, enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, con l'indicazione degli enti e società rientranti nei casi di irrilevanza per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi, fatta salva l'ulteriore verifica che verrà effettuata in sede di Rendiconto 2024:

Denominazione	Perimetro di consolidamento	Quota % di partecipazione detenuta direttamente dall'Ente	Note
G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop	NO	2,57%	Società mista pubblico privata con partecipazione inferiore al 20%
AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	NO	0,615%	Ente strumentale non affidatario di servizi diretti
LEPIDA S.c.p.a.	NO	0,0014%	Società in house affidataria di servizi diretti ma non esclusivi dell'Ente in quanto servizi generici erogati a tutte le PA e sulla quale esercita controllo analogo congiunto la Regione Emilia-Romagna per effetto di una convezione quadro valida per il periodo 2019-2024.

- (3) DI DARE ATTO che alla luce di quanto affermato in premessa non verrà predisposto il bilancio consolidato anche in considerazione dell'art. 233-bis del TUEL, così come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) ed al principio di significatività così come avvalorato dal Revisore dei Conti;
- (4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.
- (5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento.

Approvato e sottoscritto.

f.to **LA PRESIDENTE**
SERRI LUCIANA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.